# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3591 del 14/07/2022

Oggetto DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6

- SOCIETÀ AGRICOLA RONCHI DI AZZOLINI SIMONA, MICHELE ROMANI E ROMANI MAURIZIO - DOMANDA 14.04.2022 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA , DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SORAGNA

(PR), LOC. CARZETO. CONCESSIONE D DERIVAZIONE. PROC PR22A0015. SINADOC 16017

Proposta n. PDET-AMB-2022-3775 del 14/07/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

#### **IL** DIRIGENTE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la I.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la I.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la I.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la I.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la I.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l' incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO della domanda PG/2022/62388 del 14.04.2022 con cui la Società agricola Ronchi di Azzolini Simona, Michele Romani e Romani Maurizio con sede a in via Trento, n.8/A, Comune di Soragna (PR), C.F./P.I. 02717810341, PEC societagricolaronchi@arubapec.it, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo esistente ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR22A0015;

**DATO ATTO** che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma del geologo Dott Marco Rogna;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

**PRESO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 118 del 27.04.2022.

#### **CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva; che il Consorzio della Bonifica Parmense interpellato ai sensi degli artt 9/12 del Regolamento Regionale n. 41/2001 ha chiesto, con proprio parere acquisito in data 21.04.2022, prot PG/2022/65965, il rispetto della distanza prevista dal Regolamento di Polizia idraulica vigente, che deve essere non inferiore a metri 10 dal ciglio del corso d'acqua denominato Rovacchiotto;

#### **ACCERTATO** che il richiedente:

ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022 e per le annualità pregresse dal 2018 al 2021;

ha versato la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale; **RITENUTO,** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR22A0015;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire alla Società agricola Ronchi di Azzolini Simona, Michele Romani e Romani Maurizio con sede a in via Trento, n.8/A, Comune di Soragna (PR), C.F./P.I. 02717810341, PEC societagricolaronchi@arubapec.it, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0015, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 30;
  - ubicazione del prelievo: Comune Soragna in Fraz. Carzeto 103 Dati catastali: foglio 24 mappale 40 di proprietà del Sig. Romani Michele; coordinate UTM RER x 592.112; y: 976.198;
  - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 15;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 40000;
- 2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2031;
- 3. di stabilire che il concessionario è tenuto al rispetto della distanza prevista dal Regolamento di Polizia idraulica vigente, che deve essere non inferiore a metri 10 dal ciglio del corso d'acqua denominato Rovacchiotto, come richiesto dal Consorzio della Bonifica Parmense interpellato ai sensi degli artt 9/12 del Regolamento Regionale n. 41/2001, con proprio parere acquisito in data 21.04.2022, prot PG/2022/65965:
- 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
- 5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2022 quantificato in 169,09 euro è stato pagato;
- 6. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

# AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

#### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Società agricola Ronchi di Azzolini Simona, Michele Romani e Romani Maurizio con sede a in via Trento, n.8/A, Comune di Soragna (PR), C.F./P.I. 02717810341, PEC societagricolaronchi@arubapec.it, (codice pratica PR22A0015).

# ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 30, con tubazione di rivestimento in PVC con diametro interno di 214 mm ed esterno di 250 mm per 20 metri; tubazione filtro in PVC con diametro interno di 214 mm ed esterno di 250 mm; lunghezza 10 metri e posizione tra -20 e -30 metri dal piano campagna, equipaggiato con pompa centrifuga ad asse verticale azionata da trattore.
- 2. L'opera di presa è sita in Comune Soragna in Fraz. Carzeto 103 Dati catastali: foglio 24 mappale 40 di proprietà del Sig. Romani Michele; coordinate UTM RER x 592.112; y: 976.198;

# ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola a servizio di un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 15,68 a foraggio, mais e barbabietola con irrigazione a pioggia (efficienza media 75%), per una richiesta di 40,000 mc annui, per cui le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia compatibile sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 15 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 40000.
- 3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0630ER-DQ2-PPCS, Nome: Pianura alluvionale Padana Confinato Superiore (alimentazione alpina).

#### ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- 2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: <a href="PayER-PagoPA">PayER-PagoPA</a>. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: <a href="www.arpae.it/pagamentidemanioi-drico">www.arpae.it/pagamentidemanioi-drico</a>."
- 3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l' anno 2022 il canone è determinato in 169,09 euro.

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

# ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è valida fino al 31.12.2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

# ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

# ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare

il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **4. Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- **5. Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **6. Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- **8. Responsabilità del concessionario -** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto della distanza prevista dal Regolamento di Polizia idraulica vigente, che deve essere non inferiore a metri 10 dal ciglio del corso d' acqua denominato Rovacchiotto, come richiesto dal Consorzio della Bonifica Parmense interpellato ai sensi degli artt 9/12 del Regolamento Regionale n. 41/2001, con proprio parere acquisito in data 21.04.2022, prot PG/2022/65965.

# ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.